

## **CIRCOLARE n. 2/2011**

**La presente per informare i signori Associati sulle principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011, dal D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011 e dal D.L. n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106/2011**

### **Aliquota IVA**

Dal 17 settembre 2011 l'aliquota ordinaria IVA passa dal 20 al 21 per cento.

Vengono mantenute le precedenti aliquote agevolate del 4 e del 10 per cento.

Lo spartiacque tra la vecchia e nuova aliquota ordinaria è determinato dalla data di effettuazione dell'operazione: il 21 per cento si applica alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011.

Per la cessione di beni mobili la data di effettuazione dell'operazione coincide con la consegna dei beni o dal pagamento se anticipato rispetto alla consegna. Di conseguenza sui beni consegnati prima del 17 settembre 2011 si applicherà l'IVA del 20 per cento, anche se la fattura differita recherà una data posteriore.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo. Pertanto, la data di ultimazione della prestazione non ha alcuna influenza nella definizione della data di effettuazione, con la conseguenza che un servizio terminato prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota ordinaria, ma pagato solo successivamente, scontrerà il 21 per cento di IVA. A questa regola sono soggetti, ad esempio, i professionisti che hanno già spedito ai loro clienti delle comunicazioni onorari o parcelle proforma. Tali documenti dovranno essere aggiornati con l'indicazione dell'IVA al 21 per cento.

Resta comunque salva la facoltà di emettere la fattura anteriormente al 17 settembre ed in tal caso l'IVA esposta sarà pari al 20 per cento.

### **Contributo di solidarietà**

E' stato introdotto un contributo di solidarietà con le seguenti regole: per gli statali ed i pensionati che percepiscono assegni annui superiori a 90.000 euro, il prelievo è pari al cinque per cento della quota eccedente i 90.000 euro ed al dieci per cento della quota eccedente i 150.000 euro. Per gli altri soggetti, invece, il prelievo scatta per i redditi sopra i 300.000 euro annui. Il contributo sarà pari al tre per cento sulla quota oltre i 300.000 euro.

### **Normativa antiriciclaggio**

Viene diminuito da euro 5.000 ad euro 2.500 il limite:

- a partire dal quale sarà vietato ogni pagamento con denaro contante
- a partire dal quale gli assegni bancari e postali dovranno recare la clausola di non trasferibilità
- sotto il quale deve essere mantenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

### **Sospensione da albi o ordini**

Qualora vengano contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni relative all'emissione di fattura, è disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

### **Rendite finanziarie**

Dal 1° gennaio 2012 le attuali aliquote delle imposte sostitutive del 12,5% e del 27% sono unificate al 20%. Continuano, invece, ad applicarsi le aliquote vigenti (12,5%) sui titoli di Stato ed equiparati.

### **Studi di settore**

Viene stabilito che per evitare la possibilità di accertamenti basati su presunzioni semplici, il contribuente dovrà risultare congruo, anche per adeguamento, sia nell'anno interessato che in quello precedente.

Rimane fermo che la preclusione agli accertamenti analitici induttivi si verifica se i ricavi accertati non superano il 40% di quelli indicati in Unico, con il limite massimo di 50.000 euro.

Viene previsto un inasprimento delle sanzioni nelle ipotesi di omessa presentazione del modello degli studi di settore o di irregolarità dei dati indicati negli stessi. Inoltre quando si è in presenza di omissione del modello degli studi o di irregolarità dei dati indicati, l'Amministrazione finanziaria potrà effettuare l'accertamento induttivo, cioè basato su presunzioni semplici, sprovviste dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Scompare infine la previsione in base alla quale, in caso di accertamento basato su presunzioni semplici nei confronti di un soggetto "congruo", l'ufficio deve espressamente riportare le motivazioni che lo hanno portato a disattendere i risultati degli studi di settore.

### **Durata verifiche**

Le verifiche presso la sede di imprese in contabilità semplificata o di lavoratori autonomi non possono durare più di quindici giorni nell'arco di un trimestre. Per le imprese in contabilità ordinaria la verifica non può durare più di trenta giorni. In entrambi i casi, ai fini del computo della durata della verifica, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

### **Detrazioni del 36% e del 55%**

Viene abolita la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara per potere usufruire della detrazione del 36%. Inoltre scompare l'obbligo di indicazione nella fattura, per la quale si richiede la detrazione, del costo della manodopera.

Si riduce, anche, dal 10% al 4% la ritenuta operata sui bonifici di pagamento delle spese agevolate con le detrazioni del 36% (ristrutturazioni) e del 55% (risparmio energetico).

In caso di vendita dell'unità immobiliare per la quale si sta beneficiando della detrazione del 36% per le ristrutturazioni, le quote di detrazione non utilizzate possono essere ancora detratte dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente. La scelta dovrà essere effettuata nell'atto traslativo dell'immobile. In precedenza le quote di detrazione del 36% non detratte dovevano essere obbligatoriamente trasferite all'acquirente dell'immobile.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Viene prevista una nuova possibilità di rideterminazione del valore dei terreni e partecipazioni alla data del 1° luglio 2011, pagando un'imposta sostitutiva, anche a rate, del 4% sui terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

L'asseverazione della perizia di rivalutazione nonché il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2012.

### **Schede carburanti**

Scompare l'obbligo di compilazione delle schede carburanti, nel caso di pagamento dei rifornimenti di carburante con carte di credito.

### **Contribuenti minimi**

Dal 2012 viene notevolmente modificato il regime dei "contribuenti minimi".

Il nuovo regime potrà essere applicato per l'anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente dalle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Per poter accedere al nuovo regime dei minimi,

oltre ai precedenti requisiti previsti, il contribuente non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non deve essere superiore a 30.000 euro.

L'imposta sostitutiva, per coloro che potranno applicare il regime dei minimi, sarà ridotta dal 20% al 5%.

Una novità importante, inoltre, è stata introdotta per i giovani, che potranno rimanere nel nuovo regime di minimi anche dopo i cinque anni previsti, ma fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, sempre che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti.

Particolari semplificazioni vengono previsti anche per coloro che, pur avendo i vecchi requisiti, non potranno più applicare il nuovo regime dei minimi. Tali soggetti, pur dovendo conservare i documenti ricevuti ed emessi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA. Tuttavia si dovrà nuovamente applicare l'IVA, se dovuta, sulle fatture o parcelle emesse e scorporare l'IVA dall'incasso dei corrispettivi. Il versamento dell'IVA avverrà con la liquidazione annuale, detraendo l'IVA pagata sulle fatture ricevute. I predetti soggetti saranno esenti dall'IRAP, ma dovranno compilare in sede di dichiarazione dei redditi gli studi di settore.

### **Contenzioso tributario**

Sui ricorsi notificati successivamente alla data del 7 luglio 2011 dovrà essere pagato un contributo unificato. Viene abrogata l'imposta di bollo nei ricorsi tributari.

L'importo del contributo è determinato in base al valore della controversia:

- euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000,00;
- euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000,00 e fino a euro 25.000,00;
- euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00;
- euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000,00 e fino a euro 200.000,00;
- euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000,00.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il valore della lite deve obbligatoriamente risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso.

Inoltre verrà applicata una sanzione, pari alla metà del contributo unificato dovuto, qualora all'atto della presentazione del ricorso non venga indicato anche uno solo dei seguenti dati:

- codice fiscale della parte ricorrente
- indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax del difensore.

Il pagamento del contributo unificato potrà avvenire:

- mediante versamento bancario utilizzando mod. F23
- versamento in conto corrente postale intestato all'esecuzione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Viene inoltre previsto l'obbligo per la parte ricorrente di depositare al momento della costituzione in giudizio la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si

costituisce, dall'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

I modelli predisposti dalla direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze sono due, uno per le commissioni provinciali e l'altro per le regionali.

Torino, li 03/10/2011